

REGOLAMENTO INTERNO DELL'APPRODO PER IL DI PORTO NAUTICO

Art. 1 (Premessa)

Il Comune di Castelsardo ha redatto il presente regolamento interno a seguito della concessione demaniale n° 214 del 23.10.1989 di uno specchio acqueo dove sono ubicati 715 metri quadrati di pontili galleggianti destinati all'approdo da diporto.

Il regolamento contiene tutte le norme di esercizio e di uso dell'approdo turistico che dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti.

Art. 2 (Individuazione delle parti)

Il Comune di Castelsardo sarà chiamato semplicemente "Comune". Con la denominazione "Utente", nel presente regolamento verrà identificata la persona fisica o l'Ente a cui risulti assegnato l'ormeggio o altra utenza portuale.

Art. 3 (Modifiche ed aggiornamenti)

Il Comune potrà in ogni momento e con l'approvazione dell'Autorità Marittima, aggiornare il presente regolamento con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per avere sempre più sicuro, efficiente e funzionale il Porto turistico.

Art. 4 (Struttura interna)

Il Comune esercita la concessione attraverso una cooperativa di prestatori d'opera. Al fine dell'espletamento di tutti i servizi necessari funzionerà un Ufficio Porto all'interno del Comando dei Vigili Urbani e coordinato dall'Assessore ai Servizi portuali.



Art. 5 (Assegnazione posto barca)

I pontili del Porto turistico del Comune consentono l'ormeggio di 168 imbarcazioni divise in categorie così come indicato nel seguente prospetto:

Cat.	Mt. natante	Num. posti disponibili
A	6,00 x 2,10	31
B	8,00 x 2,75	56
C	10,00 x 3,30	45
D	12,00 x 3,70	15
E	oltre i 12 mt	21

Gli ormeggi suddetti sono assegnati, ai fini dell'utilizzazione, a lungo od a breve termine, secondo i criteri stabiliti dal Comune e comunque per un periodo di tempo non superiore a quello della concessione.

I posti continuativi annuali verranno assegnati fino ad un massimo dell'85% dei posti disponibili.

Il Comune si riserva la possibilità di revocare qualsiasi tipo di assegnazione di ormeggio per cause non dipendenti dalla sua volontà (forza maggiore, diversa ubicazione dei pontili, lavori vari, ecc.).

L'Utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un posto di ormeggio deve dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione per l'inserimento nella categoria di appartenenza.

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri del natante, cioè il "fuori tutto", comprendente in tali dimensioni l'eventuale delfiniera, plancia, pulpito, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su grù a poppa, bracci fissi, etc. etc. -

A ciascun ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

Ogni posto di ormeggio è distinto da un numero progressivo cui corrisponde la categoria e quindi le dimensioni dell'imbarcazione.

Le imbarcazioni ivi ormeggiabili non potranno avere dimensioni superiori a quelle delle categoria di appartenenza.

Qualora l'utente non dichiari le esatte dimensioni della propria imbarcazione o riesca ad attraccare un natante di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, il Comune in conseguenza del grave pregiudizio che può derivarne ad esso o a terzi, si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento della imbarcazione, salvo il disposto dell'art.23 che segue.

Vengono praticati ai residenti nel Comune di Castelsardo ed ai possessori di imbarcazioni entro i 6 mt che occupano posti barca di categoria superiore gli sconti così come segue:

Agli utenti possessori di imbarcazioni entro i 6 mt che, constatata l'indisponibilità di posti in quella categoria, accettino un posto barca fino a 8 mt verrà applicato uno sconto del 15 % sulle tariffe per la cat.B. Se l'Utente, in queste condizioni, è residente nel Comune di Castelsardo lo sconto anziché del 15 sarà del 30%.

Ai residenti gli sconti praticati sono:

Imbarcazioni fino ai 6 mt. 10 %

Imbarcazioni fino a 8 mt. 20 %

Imbarcazioni fino a 10 mt. 30 %

Imbarcazioni fino a 12 mt. 40 %

Imbarcazioni oltre i 12 mt. 50 %

Gli sconti vengono praticati per i posti barca annuali e per i mensili della durata minima di 3 mesi.

#### Art. 6 (Disciplina degli ormeggi)

L'Utente che intende fruire di uno degli ormeggi destinati dal Comune alla utilizzazione a breve termine, deve presentare richiesta scritta, al Comando dei Vigili Urbani, precisando in particolare:

- le dimensioni "fuori tutto" della propria imbarcazione;
- il periodo durante il quale intende avere la disponibilità dell'ormeggio;
- la categoria dell'ormeggio desiderato, indicando tipo, nome numero ed Ufficio di iscrizione del natante;

Per l'utilizzo dell'ormeggio, come sopra richiesto, l'Ufficio porto riscuoterà anticipatamente la tariffa in vigore all'atto dell'assegnazione dell'ormeggio stesso.

L'Utente che ha ottenuto l'assegnazione di un ormeggio per un'annualità, qualora non intenda rinnovare l'assegnazione, è tenuto a darne notizia al Comune entro il 1° Dicembre di ciascun anno.

L'Utente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme versate per il periodo di mancato utilizzo dell'ormeggio.

In ogni caso di decadenza o di cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto di ancoraggio, scadenza del periodo di assegnazione, etc.) l'Utente è obbligato a rimuovere il natante; se non vi provveda, l'Ufficio porto ricorrerà alla rimozione forzata del natante in tal caso verranno addebitate all'Utente le relative spese.

E' data facoltà al Comune di rateizzare il canone annuale.

#### Art. 7 (Disponibilità dell'ormeggio)

L'utente ha la piena disponibilità del proprio ormeggio, che il Comune si impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione, quando questi si dovesse assentare dall'approdo per un qualsiasi periodo di tempo salvo quanto previsto dall'art.15.

Gli ormeggi sono annotati nell'apposito registro tenuto dall'Ufficio porto con le indicazioni dei nominativi degli utenti i quali hanno l'obbligo di ormeggiare le proprie imbarcazioni nel posto loro assegnato.

L'Ufficio porto si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni o altri simili eventi.

L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto per tutte le esigenze, pena la rimozione del natante a spese dell'Utente.

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopra detti, potranno essere rimosse a cura e con il personale dell'Ufficio porto.

Ciascun posto è corredato di un sistema di ormeggio la cui

manutenzione sarà eseguita a cura del Comune.-

#### Art. 8 (Manovre in porto)

L'Utente nell'eseguire tutte le manovre all'interno dell'approdo ed in particolare quelle di attracco e partenza, dovrà sempre attenersi alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima e comunque dovranno essere eseguite in modo da non arrecare molestia o danno alle altre imbarcazioni o alle opere portuali.

Nel caso di assenza di durata superiore alle 48 ore l'Utente dovrà darne comunicazione all'Ufficio porto.

#### Art. 9 (Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza)

Le imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative alla navigazione da diporto e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione ed in stazionamento (parabordi, galleggiabilità, etc.).

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendi, scoppio o comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni vicine od alle installazioni a terra.

Il Comune avrà la facoltà di dettare norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione e funzionalità del porto turistico.

Il Comune pur declinando ogni responsabilità al riguardo, potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni.

Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza potranno essere allontanate dal Porto.

#### Art. 10 (Uso di ancore)

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali è vietato a tutte le imbarcazioni, salvo icasi di forza maggiore e previa autorizzazione dell'Autorità marittima, dare fondo alle ancore nello specchio del porto.

#### Art. 11 (Casi di forza maggiore e di emergenza)

In caso di particolari condizioni metereologiche, di pericolo per la

vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, l'Autorità marittima potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche il personale di equipaggio delle imbarcazioni presenti .

In tali casi agli Utenti è fatto obbligo di partecipare direttamente o a mezzo del proprio personale dipendente, in forma gratuita, alle operazioni necessarie.

#### Art. 12 (Ormeggio)

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie.

Di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali ed alle imbarcazioni sarà pienamente responsabile l'Utente.

Il Comune non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti all'inefficienza od insufficiente ormeggio delle imbarcazioni.

Sarà rifiutato l'ormeggio alle imbarcazioni che non abbiano una sufficiente dotazione di parabordi.

#### Art. 13 (Assicurazione)

L'imbarcazione dell'Utente dovrà essere assicurata per incendio, scoppio, danneggiamenti, nonché per responsabilità civile verso terzi. Devono essere compresi tra i rischi assicurati anche gli eventuali danni riportati ad altre imbarcazioni, nonché alle attrezzature ed impianti del porto turistico.

#### Art. 14 (Velocità in porto)

La velocità massima consentita all'interno del bacino portuale è di 3,7 nodi (3,7 Km/h) od alla minima consentita a dalle caratteristiche evolutive del mezzo.

La presente disposizione si applica a qualsiasi tipo di imbarcazione che transita in porto.

#### Art. 15 (Utilizzazione dell'ormeggio)

Non è consentita la cessione a terzi del posto barca assegnato così come non è ammesso lo scambio dei posti da parte degli utenti.

La durata dello scalo è calcolata in giornate di presenza e cioè in periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno. Le frazioni sono

calcolate per intero.

Nei casi di decadenza o cessazione del diritto di utilizzo del posto barca, l'Utente è obbligato a rimuovere l'imbarcazione .

Ove non vi provveda, l'Ufficio porto ricorrerà alla rimozione dell'imbarcazione anche, occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dell'ambito portuale, addebitandone all'Utente le relative spese.

Il Comune, nel caso in cui l'Utente non intenda utilizzare l'ormeggio per un certo periodo di tempo può disporre l'assegnazione temporanea a terzi.

All'Utente non è corrisposto alcun rimborso delle somme versate nel caso in cui non utilizzi l'ormeggio o rinunci per iscritto al posto barca.

#### Art. 16 (Servizi)

E' prevista la fornitura agli Utenti da parte del Comune nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste dei seguenti servizi:

- a) servizi generali: assistenza all'ormeggio e al disormeggio nautanti, pulizia dei pontili, delle banchine , ritiro dei rifiuti, pulizia dello specchio acqueo, illuminazione pubblica, servizio antincendio.
- b) servizi sussidiari: somministrazione di acqua dolce ed allaccio energia elettrica, raccolta olii bruciati, servizi igienici e docce, servizi telefonici.

I servizi sopra riportati godono della clausola di esclusiva ex art 1567 C.C.

#### Art. 17 (Emissione rumori molesti)

A meno di specifica autorizzazione dell'Autorità marittima, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto è tassativamente vietato prima delle ore 09,00 e dopo le 20,00 nonchè dalle 13,00 alle 16,30.

Ogni lavoro che comporti rischi, disagi o molestia agli altri utenti deve essere effettuato nelle zone espressamente indicate dall'Autorità marittima.

#### Art. 18 (Inquinamenti e molestie)

Nell'interno del Porto turistico è vietato :

- 1) l'uso di proiettori e sirene, l'abbandono o il getto di immondizia e di ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento, odori sgradevoli o insudiciamento dei pontili, delle banchine o dello specchio acqueo, o che comunque diminuisca la gradevolezza dell'approdo;
- 2) il lavaggio delle stoviglie e delle vele sui pontili;
- 3) l'accensione di fuochi;
- 4) usare fonti luminose di colore e potenza tali da creare interferenza con la segnaletica portuale e/o arrecare disturbo agli utenti del Porto;
- 5) Eseguire lavori a bordo che non siano di ordinaria manutenzione;
- 6) versare gli olii del motore fuori dagli appositi contenitori

In particolare nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso degli impianti igienici di bordo con diretto scarico a mare, lo scarico delle acque di sentina, è vietato altresì effettuare in porto la pulizia di serbatoi e delle casse carburanti ed olii, nonché la prova dei motori.

Nel Porto inoltre è fatto assoluto divieto di pesca e di balneazione.

All'interno del Porto gli animali domestici sono ammessi soltanto per il tempo necessario per il imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza nell'ambito portuale degli animali possa arrecare molestia, disagio o danni agli utenti.

#### Art. 19 (Accesso all'ormeggio e circolazione dei veicoli)

Per l'accesso ed il parcheggio di autovetture o di altri veicoli nelle aree portuali ci si dovrà attenere alle apposite indicazioni stradali, fermando e parcheggiando i veicoli esclusivamente nelle aree a ciò destinate ed appositamente delimitate.

La velocità consentita per i veicoli nella zona portuale deve essere tale da non arrecare danno o pericolo a persone o cose.

E' fatto divieto di usare segnalatori acustici.

E' severamente vietato l'accesso di qualsiasi tipo di veicolo sui pontili.

E' ugualmente vietata la sosta di qualsiasi tipo di imbarcazione, invasatura, carrello, motori, accessori etc. sui pontili.

Art. 20 (Attività commerciali e professionali)

Le imbarcazioni non possono mai costituire sede di attività commerciale o professionale e non è consentito lo svolgimento di tali attività nello specchio acqueo e negli spazi in concessione al Comune.

Art. 21 (Antincendio ed antinquinamento)

L'Utente deve attenersi alle seguenti prescrizioni per evitare ogni incidente che possa provocare incendi o altro danno:

- a) in caso di versamento accidentale di idrocarburi o sostanze inquinanti sulle banchine, sui pontili o sullo specchio acqueo, l'Utente responsabile dovrà immediatamente far eseguire, a sue spese, la pulizia delle superfici e delle strutture interessate, previa comunicazione all'Autorità Marittima e all'Ufficio Porto.
- b) Il compartimento dei motori di ogni imbarcazione dovrà essere efficacemente aerato prima di ogni messa in moto.
- c) Le apparecchiature elettriche di ciascuna imbarcazione dovranno essere in condizione di perfetto funzionamento, isolamento e manutenzione.
- d) I compartimenti contenenti le bombole di gas liquido dovranno essere convenientemente areati.
- e) Gli estintori montati sulle imbarcazioni dovranno essere nel numero prescritto dalle norme vigenti ed in perfetto stato di funzionamento.

In caso di incendio di una imbarcazione, dovranno essere messi in funzione con la massima efficacia i mezzi più idonei allo spegnimento e si dovrà provvedere al suo immediato isolamento, in conformità alle istruzioni impartite dall'Autorità Marittima.

L'Autorità Marittima avrà anche in questo caso la facoltà di impiegare il personale delle imbarcazioni degli Utenti come previsto dall'art.11.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi di cui al presente articolo, sono a carico dell'Utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

Art. 22 (Infrazioni)

L'Utente è direttamente responsabile per eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sulla sicurezza.

Art. 23 (Responsabilità)

Il Comune non potrà essere responsabile solidamente per i danni causati da terzi o verso terzi, da coloro che utilizzano i posti di ormeggio. Non risponde altresì di eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti subiti da chiunque utilizzi e transiti nell'area del Porto turistico.

Art. 24 (Riserva)

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'ormeggio ad imbarcazioni i cui proprietari, equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato un comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali od abbiano commesso violazioni.

Art. 25 (Controversie)

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Utenti e fra questi e il Comune, viene eletto quale Foro competente, quello di Sassari.

Castelsardo, li \_\_\_\_\_

L'UTENTE

IL COMUNE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
L'Utente dichiara di approvare specificatamente ed accettare ai sensi degli artt. 1341 2° comma e 1342 C.C. tutte le clausole, nessuna esclusa, contenute nel presente regolamento interno del Porto turistico di Castelsardo.